



REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Premessa

Il presente Regolamento in materia di Internal Dealing (il “Regolamento”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, è adottato ai sensi della nuova disciplina comunitaria (Regolamento UE n. 596/2014, Regolamento Delegato UE n. 522 del 17.12.2015, Regolamento di esecuzione UE n. 523 del 10.03.2016) e pertanto sostituisce il precedente. Il Regolamento disciplina, con efficacia obbligatoria, gli obblighi di comportamento ed informativi inerenti alle operazioni effettuate, anche per interposta persona, dai “*soggetti rilevanti*” e dalle persone a questi strettamente associate, su azioni e strumenti finanziari di debito Mediobanca nonché su strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati ¹.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) “strumenti finanziari”:
- I. le azioni emesse da Mediobanca;
 - II. gli strumenti finanziari di debito emessi da Mediobanca;
 - III. gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti I. e II.;
 - IV. altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti I. e II.;
- b) “soggetti rilevanti”:
- I. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - II. gli alti Dirigenti ² che, pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano regolare accesso a informazioni

¹ Per “strumenti finanziari collegati” si intendono quelli previsti dal Regolamento Consob n. 11971/99 (regolamento emittenti) estendendone la portata anche agli strumenti finanziari di debito laddove applicabile:

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni;
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico della Finanza:
 - . i contratti “*future*” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - . le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti.
- 4) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- 5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da 1) a 4) ad esse collegate.

² I Dirigenti con responsabilità strategica individuati dal Consiglio di Amministrazione a far data dal 28 ottobre 2017 sono, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione dirigenti del gruppo Mediobanca, i responsabili delle Funzioni di Controllo, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, i Co-Responsabili della Divisione Corporate e Investment, il Responsabile della Divisione Consumer e Wealth Management-Affluent&Premier, il Responsabile Group HR and Organization.

privilegiare concernenti direttamente o indirettamente Mediobanca e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Mediobanca;

- c) “persone strettamente associate ai soggetti rilevanti”:
- I. il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, e i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione (da almeno un anno alla data dell'operazione) dei soggetti rilevanti;
 - II. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust*:
 - le cui responsabilità di direzione ³ siano rivestite da un *soggetto rilevante* o una delle persone indicate alla lettera c) I.,
 - direttamente o indirettamente controllati da un *soggetto rilevante* o da una delle persone indicate al punto c) I.,
 - costituiti a beneficio di un *soggetto rilevante* o di una delle persone indicate al punto c) I.,
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un *soggetto rilevante* o di una delle persone indicate al punto c) I..

2. Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei *soggetti rilevanti* e delle persone a loro strettamente associate

Ciascun *soggetto rilevante* comunica alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca, nei termini e con le modalità precisate al successivo paragrafo 3., le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 1) effettuate dallo stesso o dalle persone ad esso strettamente associate, direttamente o per loro conto, anche per interposta persona, sugli strumenti finanziari.

Sono escluse le operazioni di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 5.000 nel corso dell'anno o all'eventuale maggiore soglia fissata dall'autorità competente. L'importo di Euro 5.000 ovvero l'eventuale maggior soglia fissata dall'autorità competente è calcolato sommando senza compensazione le operazioni effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente associate a tali soggetti.

3. Termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei *soggetti rilevanti* e delle persone a loro strettamente associate

I *soggetti rilevanti* comunicano alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca, entro il secondo giorno lavorativo dall'effettuazione dell'operazione e indipendentemente dall'ammontare, le operazioni di cui al paragrafo 2⁴ effettuate dagli stessi o dalle persone a loro

³ Per “responsabilità di direzione” si intendono le funzioni di gestione previste dalla Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 ai sensi della quale “per l'identificazione, quali persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, delle persone giuridiche, e ove compatibile delle società di persone e trust [...], si precisa che la funzione di gestione è quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione). Si considera titolare, da solo, della funzione di gestione il soggetto rilevante che rivesta la carica di amministratore unico. Nel caso di più amministratori, il soggetto rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal soggetto rilevante e/o da persone a lui strettamente legate [...].”

⁴ Il termine per la comunicazione delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso non derivino da un'istruzione del cliente, decorre dal giorno in cui sia pervenuta al cliente la comunicazione da parte dell'intermediario dell'operazione.

strettamente associate, direttamente o per loro conto, anche per interposta persona.

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca provvede, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento delle informazioni di cui sopra, all'invio – con le modalità previste – della relativa comunicazione all'autorità competente (CONSOB) ed al pubblico.

Le informazioni sono fornite per iscritto da parte di ciascun *soggetto rilevante* secondo lo schema di cui all'allegato 2) da inviare all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@mediobanca.com presso la Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca.

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, sempre negli stessi termini temporali – con preavviso telefonico al numero 02 8829543 – via fax al n. 02 8829550, oppure consegnati *brevis manu*.

4. Limitazione all'effettuazione di operazioni

Ai *soggetti rilevanti* è fatto divieto di compiere, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto terzi operazioni sugli strumenti finanziari individuati nel presente Regolamento nei 30 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale o di un rapporto finanziario intermedio che Mediobanca renda pubblico (cd. black out period), ovvero in caso di iscrizione in registri insider o watch list per operazioni relativi a Mediobanca.

Fermo restando i divieti sopra descritti:

- L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il Dirigente Preposto possono compravendere azioni Mediobanca⁵ e/o esercitare stock options in modalità cashless, unicamente nei 15 giorni di mercato aperto successivi alla pubblicazione dei risultati di periodo (cd. window period).
- In occasione dell'eventuale attribuzione di azioni Mediobanca derivanti dai piani di performance shares, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il Dirigente Preposto, saranno tenuti, in deroga agli window period e anche in caso di iscrizione in registri insider o watch list, a vendere il numero di azioni Mediobanca necessarie a coprire la liquidazione delle ritenute dovute su detta attribuzione.
- Gli altri soggetti rilevanti, qualora siano iscritti in registri insider o watch list per operazioni relativi a Mediobanca, (i) saranno tenuti a vendere - in occasione dell'eventuale attribuzione di azioni Mediobanca derivanti dai piani di performance shares - il numero di azioni Mediobanca necessarie a coprire la liquidazione delle ritenute dovute su detta attribuzione e/o (ii) non potranno esercitare le stock options in modalità cashless.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine facoltà di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni sia soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca e ai *soggetti rilevanti*.

Resta infine inteso che le azioni Mediobanca derivanti dai piani di performance shares non possono essere assegnate nei black out period.

5. Eccezioni per la negoziazione durante un black out period

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Responsabile della Funzione Compliance, può consentire in forma scritta ai soggetti rilevanti di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un black out period:

⁵ Ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende delle azioni Mediobanca.

- . in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- . in ragione delle caratteristiche della negoziazione in caso di operazioni effettuate nell'ambito di o in relazione a un piano di partecipazione azionaria o di risparmio dei dipendenti, in caso di adempimento di formalità o di esercizio di diritti legati ad azioni, o ancora in caso di operazioni in cui l'interesse del beneficiario nel titolo in questione non sia soggetto a variazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere autorizzato per iscritto dall'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile della Funzione Compliance, a negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un black out period nei casi indicati al precedente comma.

Le richieste, adeguatamente motivate, dovranno pervenire in forma scritta alla Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria).

6. Sanzioni

Le misure e sanzioni amministrative nel caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi sono quelle previste dall'art. 193, comma 1, del Testo Unico della Finanza (sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro due milioni) .

In aggiunta al disposto del comma 1 di detto articolo, e fatta salva la possibilità per Mediobanca di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del Regolamento, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni può comportare per i lavoratori dipendenti l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali, mentre per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti commisurandoli alla gravità della violazione.

7. Comunicazione ai soggetti rilevanti ed alle persone a loro strettamente associate

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) comunica ai *soggetti rilevanti* il loro inserimento nella lista dei soggetti rilevanti e gli obblighi ed i divieti derivanti. E' compito di tali soggetti rilevanti notificare per iscritto alle persone a loro strettamente associate (cfr. paragrafo 1 lettera c) la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi previsti nel presente Regolamento e conservare copia di tale notifica.

8. Aggiornamento del Regolamento e della lista dei soggetti rilevanti e delle persone a loro strettamente associate

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria), sentita la Funzione Compliance, provvede all'aggiornamento del presente Regolamento per sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni.

La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) provvede periodicamente alla verifica ed all'aggiornamento della lista dei *soggetti rilevanti* e delle persone a loro strettamente associate, ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione nell'individuare i Dirigenti di cui al precedente paragrafo 1 lettera b punto II.

9. Accettazione del Regolamento

L'accettazione del presente Regolamento da parte di ciascun *soggetto rilevante* viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in allegato sub 3). La Struttura Group Corporate Affairs (Segreteria Societaria) di Mediobanca

conserva le dichiarazioni scritte con le quali i *soggetti rilevanti* danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Regolamento stesso.

10. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2018.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING**Operazioni soggette a notifica**

Le operazioni soggette a notifica includono:

- (a) le operazioni compiute da ciascun *soggetto rilevante* e dalle persone a questo strettamente associate;
- (b) la cessione in garanzia o in prestito, da parte o per conto di un *soggetto rilevante* o di una persona a questo strettamente associata, di strumenti finanziari. A questi fini non è necessario notificare la cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (c) le operazioni effettuate, per conto di un *soggetto rilevante* o di una persona a questo strettamente associata, da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (d) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita⁶ in cui:
 - . il contraente dell'assicurazione è un *soggetto rilevante* o una persona a questo strettamente associata;
 - . il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - . il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- (e) le operazioni di acquisto, vendita, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari;
- (f) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai *soggetti rilevanti* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (g) gli equity swap;
- (h) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (i) l'adesione a un contract for difference relativo a uno strumento finanziario;
- (j) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- (k) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente;
- (l) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento finanziario di debito emesso dall'Emittente⁷, compresi i credit default swap;
- (m) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (n) la conversione, automatica o non, di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- (o) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

⁶ Come definita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE.

⁷ Nel presente allegato Mediobanca è indicata come Emittente.

- (p) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, che sono collegati ad azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente qualora la percentuale delle azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente negli indici o panieri sia pari o superiore al 20%;
- (q) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), in cui il cliente conosca o potrebbe conoscere la composizione degli investimenti del fondo e che siano collegati ad azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente qualora la percentuale delle azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%;
- (r) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un *soggetto rilevante* o un soggetto a questo strettamente collegato, se il gestore del FIA non agisce sulla base di un mandato completamente discrezionale, qualora la percentuale delle azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%;
- (s) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un *soggetto rilevante* o di una persona a questo strettamente associata;
- (t) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata					
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>				
2	Motivo della notifica					
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato) occupata all'interno dell'emittente] [Per le persone strettamente associate, – indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; – nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>				
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>				
3	Dati relativi all'emittente					
a)	Nome	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.				
b)	LEI	PSNL19R2RXX5U3QWHI44				
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[– Indicare la natura dello strumento: – un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; – Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato⁸ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</i>				
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nell'allegato 1. Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno]</i>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					

⁸ Regolamento non ancora pubblicato.

		<p>e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato⁹ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volume aggregato – Prezzo 	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si riferiscono allo stesso strumento finanziario; – sono della stessa natura; – sono effettuate lo stesso giorno e – sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato¹⁰ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; – nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato¹¹ della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata nel formato AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato ¹² della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

⁹ Cfr nota 1.

¹⁰ Cfr nota 1.

¹¹ Cfr nota 1.

¹² Cfr nota 1.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Modulo per l'accettazione del Regolamento

Spettabile
MEDIOBANCA S.p.A.
Group Corporate Affairs
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
MILANO

Accettazione del Regolamento Internal Dealing

Il sottoscritto nato a il, residente in - Via nella propria qualità di [Amministratore, Sindaco, Dirigente con responsabilità strategica] in quanto "persona rilevante" ai sensi del Regolamento Internal Dealing di Mediobanca S.p.A. (il "Regolamento"),

dichiara

- di aver ricevuto copia del predetto Regolamento, di averlo letto con attenzione e di accettarne i contenuti;
- di delegare Mediobanca S.p.A. a trasmettere alla Consob e al pubblico le comunicazioni previste dal predetto Regolamento;
- il proprio impegno a mettere al corrente le proprie persone "strettamente associate" degli obblighi di comunicazione loro derivanti dal predetto Regolamento;
- che le persone allo stesso "strettamente associate" sono:

.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare le variazioni dell'elenco delle persone allo stesso "strettamente associate".

(data e firma)